

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **546**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2000

Risoluzione

del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione (C5-0082/2000 – 2000/2048 (COS))

Annunziata il 12 dicembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo (CS-0082/2000 - 2000/2048(COS)) (5)

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 195,

visti gli articoli 47, paragrafo 1, e 179, paragrafo 2, del proprio regolamento,

viste le sue risoluzioni del 20 giugno 1996, 15 luglio 1997, 16 luglio 1998 e 15

aprile 1999 sul ruolo e sull'attività del Mediatore europeo (6),

visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0280/2000),

A. considerando che, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo ha il compito di procedere, di propria iniziativa o sulla base delle denunce che gli sono state presentate, alle indagini che ritiene giustificate in re-

(5) GU C 371 del 22.12.1999, pag. 12.

(6) GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 215; GU C 286 del 22.7.1997, pag. 41; GU C 292 del 21.9.1998, pag. 168; Gu C. 219 del 30.7.1999, pag. 456.

lazione a casi di cattiva amministrazione connessi alle attività delle istituzioni o degli organi comunitari salvi la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

B. considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo, quest'ultimo trasmette in seguito al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato una relazione con relative raccomandazioni,

C. considerando che nella sua relazione speciale sulle procedure di assunzione della Commissione il Mediatore ha voluto fornire un orientamento per « garantire che i cittadini ricevano un'impressione positiva al loro primo incontro con le istituzioni europee » (7),

D. considerando che nella sua relazione speciale il Mediatore prende atto che la Commissione ha già accolto tre delle quattro raccomandazioni indirizzate e fa sapere che in proposito non sono previste ulteriori indagini,

E. considerando che, successivamente alla presentazione della relazione speciale, la Commissione ha informato il Mediatore europeo (8) di aver deciso di accogliere anche la quarta raccomandazione, la quale costituisce oggetto di detta relazione speciale, consentendo ai candidati l'accesso alle loro prove di esame corrette per i concorsi da organizzarsi dal 1° luglio 2000 in poi;

F. considerando che la relazione speciale del Mediatore fornisce un'ottima occasione di riflessione su tutte e quattro le raccomandazioni rivolte alla Commissione,

1. rileva che l'indagine di propria iniziativa del Mediatore rappresenta un adeguato esempio di espletamento del suo mandato conformemente all'articolo 195 del trattato;

(7) V. Relazione speciale del Mediatore, punto C, decimo comma.

(8) Con lettera del Presidente della Commissione, Romano Prodi, del 7 dicembre 1999.

2. accoglie con favore la relazione speciale del Mediatore europeo, soprattutto per quanto riguarda l'intenzione di migliorare l'impressione che i cittadini hanno delle istituzioni europee quando partecipano a concorsi in veste di candidati; fa rilevare che, in assenza di disposizioni più specifiche, non è ammissibile, in linea di massima, negare ai candidati l'accesso alle loro prove di esame corrette;

3. si congratula con la Commissione per la sua reazione positiva alle raccomandazioni del Mediatore nell'ambito delle procedure di assunzione; sottolinea che la commissione giuridica e per il mercato interno ha appoggiato il parere del Mediatore secondo cui i candidati che partecipano alle procedure comunitarie di selezione del personale hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati di esame corretti;

4. auspica che tutte le altre istituzioni e tutti gli organi dell'Unione seguano l'esempio della Commissione e assicurino, nell'esecuzione delle procedure di concorso, il grado di trasparenza che, conformemente ai principi del trattato, hanno il diritto di aspettarsi i candidati, in quanto cittadini dell'Unione;

5. invita tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione, nell'ambito dei futuri concorsi, a consentire ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso alle loro prove di esame corrette;

6. rileva che il principio della trasparenza deve determinare l'intera procedura di concorso e a tale riguardo devono essere elaborati orientamenti vincolanti che contemplino le seguenti misure:

a) ai candidati dovrebbero essere comunicati d'ufficio, tempestivamente e in modo adeguato, i criteri di valutazione,

b) in tale contesto si dovrebbe espressamente ricordare ai candidati che hanno la possibilità, in caso di contestazione, di rivolgersi al Mediatore europeo,

c) i candidati che partecipano a un test a scelta multipla (Multiple-Choice-Test) possono portare con sé, al momento

di lasciare l'aula del concorso, il testo dei quesiti, a meno che il loro contenuto non sia protetto da diritti di proprietà intellettuale; le soluzioni dovrebbero essere parimenti rese accessibili ai candidati,

d) i posti per temporanei e ausiliari presso le istituzioni e gli organi della Comunità dovrebbero essere pubblicizzati sulla stampa e tramite Internet per garan-

tire che ad essi si applichino gli stessi criteri di pubblicità e trasparenza previsti per i posti fissi;

7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell'Unione europea nonché ai Parlamenti e ai Governi degli Stati membri.